



# COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

**ORDINANZA N. 5 DEL 09/01/2021**

**OGGETTO :** **DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 – CONCESSIONI DI TUMULAZIONI PROVVISORIE**

Sindaco

## ORDINANZA SINDACALE

N.

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 – CONCESSIONI DI TUMULAZIONI PROVVISORIE**

Il Sindaco

**Visti:**

- il DCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il D.L. 23/02/2020 nr. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell'art.3 comma 6 bis e dell'art. 4; ;
- il DPCM 23/02/2020 RECANTE " Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 25/02/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 01/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6";
- il DPCM 04/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 09/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L . 23/02/2020 nr. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020;
- l' Ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 1125 dell'1 aprile 2020 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione" nella quale vengono individuate le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l'intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17 luglio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 28/10/2020, n. 137”;
- il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il DPCM 3 dicembre 2020 che ha previsto ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’adozione di ulteriori protocolli;
- visto il D.L.172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

Evidenziato che il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la **proroga dello stato di emergenza** al 31 gennaio 2021;

**Considerato che** a causa dell’emergenza in corso i forni crematori presentano difficoltà a svolgere il servizio di cremazione a causa del numero elevato di defunti e che le agenzie funebri del territorio si sono rivolte all’amministrazione comunale chiedendo di individuare luoghi temporanei dove depositare i defunti in attesa delle cremazioni;

**Vista** la circolare del Ministero della Salute 11285 datata 1 aprile 2020 che alla lett. A, punto 2, consente al Sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, di emanare eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni fornite;

**Rilevato** che la suddetta circolare:

- alla lettera “F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale” al punto 9 viene precisato che “... Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:
  - i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1;
  - ii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B)...”;
- che l’allegato 1 specifica che per la tumulazione temporanea da effettuarsi entro 30 giorni “...Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente)...”

**Considerato** che sul territorio comunale non è attivo alcun crematorio e che il crematorio di riferimento per il bacino provinciale è quello del Comune di Modena;

- sono già pervenute segnalazioni da parte di agenzie funebri che operano nel territorio comunale in merito ai tempi per la cremazione presso il crematorio di riferimento che superano i 3 giorni previsti nell’ordinanza 655/2020 per saturazione degli impianti provinciali;

**Valutato necessario e indifferibile:**

- individuare nel cimitero di Formigine un numero massimo di n. 10 loculi temporanei per consentire di deporre temporaneamente i feretri in attesa della cremazione per un periodo massimo di 30 giorni;
- disporre che le agenzie funebri, per gli scopi di cui al presente provvedimento, presentino agli uffici preposti, un’autocertificazione che attesti il confezionamento del feretro con la modalità individuata dalla lettera b) e dall’allegato 1 della Circolare del Ministero della Salute 11285 dell’1 aprile 2020;

**Ritenuto**, date l’eccezionalità della situazione e le ragioni della concessione temporanea, di non prevedere alcun onere a carico degli utenti mantenendo a carico dell’Ente ogni spesa relativa alla sanificazione dei loculi;

**Richiamato** l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- lo Statuto comunale;

### **ORDINA**

1. Alla Formigine Patrimonio S.r.l., titolare della concessione, la messa a disposizione nel cimitero di Formigine un numero massimo di n. 10 loculi per le tumulazioni temporanee delle salme COVID-19 nei casi in cui:
  - entro 48 ore dal decesso non vi sia la manifestazione di volontà da parte dei famigliari del defunto in ordine alla sepoltura;
  - non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della provincia;
2. le tumulazioni temporanee potranno protrarsi per un periodo massimo di 30;
3. di stabilire che le agenzie funebri, presentino agli uffici preposti, un'autocertificazione che attesti il confezionamento del feretro con la modalità individuata dalla lettera b) e dall'allegato 1 della Circolare del Ministero della Salute 655 del 25/03/2020;

### **DISPONE**

- Di dare indicazioni ai dirigenti comunali ed ai competenti uffici del Comune e della società Formigine Patrimonio di predisporre quanto necessario per l'attuazione della presente ordinanza;

- Di trasmettere la presente Ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Modena;
- Azienda USL;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine;
- Corpo di Polizia Locale

- Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso i mezzi di comunicazione e diffusione;

- Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione;

### **AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

### **RENDE NOTO**

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna. In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Formigine, li

Il Sindaco

, li 09/01/2021

Sindaco  
Maria Costi / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*